



# Comune di Passignano sul Trasimeno

Provincia di Perugia

## Verbale di deliberazione della Giunta

### Registro delibere di Giunta COPIA N. 75

**OGGETTO: Adeguamento del regolamento per la ripartizione del fondo per la progettualità interna di cui all'articolo 92, comma 5 del Decreto legislativo 12 Aprile 2006, n° 163 al DM 17 Marzo 2008 n° 84**

L'anno duemilaotto il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 17.30 , in Passignano sul Trasimeno nella residenza comunale a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presente/Assente
Dr. Bellaveglia Claudio	Presidente della Giunta	Presente
Rossi Ermanno	Componente della Giunta	Presente
Rondini Eugenio	Componente della Giunta	Presente
Briziarelli Luca	Componente della Giunta	Assente
Moio Alessandro Fabrizio	Componente della Giunta	Presente
Zucchetti Ferdinando	Componente della Giunta	Presente
Ballerini Fabrizio	Componente della Giunta	Presente

Assiste, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario dott. Augusto Pantaleoni.

Riconoscendo che il numero dei presenti è legale, assume la presidenza il sig. Dr. Claudio Bellaveglia nella qualità di Presidente della Giunta ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno, sul quale la Giunta adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO: Adeguamento del regolamento per la ripartizione del fondo per la progettualità interna di cui all'articolo 92, comma 5 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n° 163 al Decreto Ministeriale 17 Marzo 2008 n° 84.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

VISTA la deliberazione di Giunta n° 48 del 4 Novembre 2003 di approvazione del “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e servizi”

VISTO l’allegato “D” della suddetta Deliberazione “Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per la progettualità interna ai sensi della Legge 109/94”;

VISTA la legge degli appalti pubblici decreto legislativo 12 Aprile 2006 n° 163 di cui si riporta uno stralcio riguardante lo svolgimento della progettazione delle relative opere:

### **D.Lsgvo 12 Aprile 2006, n° 163 (stralcio)Articoli 90,91, 92, 93 e 94**

#### **Sezione I - Progettazione interna ed esterna - livelli della progettazione**

**Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici**  
(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994)

*1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:*

*a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;*

*b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli [articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#);*

*c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;*

*d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;*

*e) dalle società di professionisti;*

*f) dalle società di ingegneria;*

*g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili;*

*h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del [comma 1 dell'articolo 36](#). E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'[articolo 36, comma 6](#), della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'[articolo 36, commi 4 e 5](#) e di cui all'[articolo 253, comma 8](#).*

*2. Si intendono per:*

*a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;*

b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 2 del presente articolo.

4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.

7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.

8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'[articolo 2359 del codice civile](#). I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

#### **Art. 91. Procedure di affidamento**

(art. 17, legge n. 109/1994)

1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di cui all'articolo 90 di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla [parte II, titolo I e titolo II del codice](#), ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla [parte III](#), le disposizioni ivi previste.

2. Gli incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al [comma 1, lettere d\), e\), f\), g\) e h\) dell'articolo 90](#), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'[articolo 57, comma 6](#); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

4. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

6. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

7. I soggetti di cui all'[articolo 32](#), operanti nei settori di cui alla [parte III del codice](#), possono affidare le progettazioni nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla citata [parte III](#), direttamente a società di ingegneria di cui all'[articolo 90, comma 1, lettera f\)](#), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nell'Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'[articolo 2359 del codice civile](#).

8. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice.

#### **Art. 92. Corrispettivi e incentivi per la progettazione**

(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994; art. 1, co. 207 legge n. 266/2005)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli [articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143](#), e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.

2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al [comma 1 dell'articolo 90](#), tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.

3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'[articolo 10, comma 7](#) nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal [decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494](#). Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.

4. I corrispettivi determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.

5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'[articolo 93, comma 7](#), è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I soggetti di cui all'[articolo 32, comma 1, lettere b\) e c\)](#), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

6. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al dieci per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del [decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494](#), e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.

#### **Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori**

(art. 16, legge n. 109/1994)

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

- a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
- b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
- c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le

indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'[articolo 5](#).

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del [decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494](#), gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento dell'esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato ai sensi dell'[articolo 15 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327](#).

#### **Art. 94. Livelli della progettazione per gli appalti di servizi e forniture e requisiti dei progettisti**

1. Il regolamento stabilisce i livelli e i requisiti dei progetti nella materia degli appalti di servizi e forniture, nonché i requisiti di partecipazione e qualificazione dei progettisti, in armonia con le disposizioni del presente codice.

VISTA la Legge Regionale 3 Novembre 2004 n° 21 “Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia” di cui si riporta integralmente l'Articolo 24;

#### **Art. 24. (Oneri concessori)**

L'anticipazione degli oneri concessori, nonché le relative modalità di versamento sono effettuate secondo quanto previsto dal comma 38 dell'articolo 32 del D.L. 269/2003 convertito con modificazioni con la legge 326/2003.

Gli oneri concessori relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria ai sensi del presente articolo, sono incrementati nella misura del cento per cento rispetto a quella definita al momento della presentazione della domanda di sanatoria, in applicazione delle vigenti normative.

Alle domande di condono esonerate dal contributo di costruzione ai sensi dell'art. 26, comma 1 della l.r. 1/2004, gli oneri concessori sono applicati nella misura prevista agli articoli 23, 24 e 25 della l.r. 1/2004.

I proventi determinati dalla quota di oneri concessori aggiuntivi di cui al comma 2, nonché gli importi derivanti dalla monetizzazione degli standard urbanistici di cui all'articolo 22, comma 6, sono finalizzati esclusivamente all'adeguamento delle opere di urbanizzazione, nonché ai costi aggiuntivi per l'istruttoria delle domande di condono edilizio.

Le amministrazioni comunali possono prevedere la corresponsione di incentivi straordinari ai propri dipendenti o collaboratori nell'ambito di progetti finalizzati da svolgere al di fuori del normale orario di lavoro, nonché ricorrere a collaborazioni a tempo determinato.

Ai fini di concorrere al finanziamento delle attività di cui al comma 4 l'amministrazione comunale può applicare il raddoppio dei diritti ed oneri per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi.

VISTE le deliberazione di Consiglio n° 53 del 21 Agosto 2004 e la successiva n° 58 del 30 Settembre 2004 di approvazione del “Regolamento Comunale per il pagamento dei diritti di segreteria inerenti le attività dell'area Tecnica”

VISTA la deliberazione di giunta n° 17 del 20 Febbraio 2007 di approvazione del nuovo regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per la progettualità interne (ex Legge 109/1994);

VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture del 17 Marzo 2008 n° 84, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale parte PRIMA n° 109 del 10 Maggio 2008 “Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 91, comma 5, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163”, che apporta modifiche importanti riguardo la modalità e applicazioni della progettazione svolta all'interno dell'Ente;

CONSIDERATO che lo stesso D.M. nell'articolo 5 relativo alla ripartizione degli incentivi, lascia margine di competenza agli stessi Enti, in quanto fissa solo i minimi e massimi delle ripartizioni, in base agli scaglioni dell'importo dei lavori;

PERTANTO si rende necessario adeguare il regolamento interno dell'Ente approvato con Delibera do Giunta n° 17 del 20 Febbraio 2008 alla normativa di cui sopra;

VISTO il D.Lgs. N.267/2000;

Comune di Passignano sul Trasimeno – Deliberazione n. 75 del 26-06-2008

VISTI lo Statuto e i Regolamenti dell'Ente;

VISTA la proposta da parte del Responsabile dell'Area Competente

VISTI i pareri favorevoli, allegati alla presente, espressi sul presente atto dal responsabile dell'area Tecnica e dei Servizi per quanto concerne la regolarità tecnica;

Ad unanimità di voti legalmente espressi;

## **DELIBERA**

1. DI APPROVARE quanto riportato in premessa;
2. DI APPROVARE il “Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per la progettualità interna” (ex Legge 109/94) parte integrante della presente allegato sotto la lettera “A” in sostituzione di quello precedentemente approvato con Delibera di Giunta n° 17 del 20 Febbraio 2007;
3. DICHIARARE che il presente atto non comporta movimenti finanziari a carico dell'Ente e pertanto non è soggetto al parere del Responsabile dell'Area Economica Finanziaria;
4. DICHIARARE, stante l'urgenza, con successiva e separata votazione resa all'unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/00;

Approvato e sottoscritto,

Il Presidente  
F.to Dr. Claudio Bellaveglia

Il Segretario  
F.to dott. Augusto Pantaleoni

## ALLEGATO “A”

### Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per la progettualità interna.

**Ai sensi degli articoli 90, 91, 92, 93 e 94 decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163.**

Articolo 1 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	8
Articolo 2 COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DELL'INCENTIVO.....	17
Articolo 3 CARATTERISTICHE DEI PROGETTI.....	21
Articolo 4 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI E DI PIANIFICAZIONE .....	22
Articolo 5 CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE.....	23
Articolo 6 INDIVIDUAZIONE E MANSIONI DEL RESPONSABILE DELL' AREA.....	24
Articolo 7 DEFINIZIONE GRUPPI.....	25
ADDETTI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA PIANIFICAZIONE .....	25
Articolo 8 CERTIFICAZIONE RISULTATI, APPROVAZIONE PROGETTO E ATTI DI PIANIFICAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI .....	26
Articolo 9 ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE – ASSICURAZIONI .....	28
Articolo 10 CORRELAZIONE CON ALTRE FORME DI INCENTIVO .....	29
Articolo 11 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	30

## Articolo 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina la ripartizione di cui alla seguente normativa di riferimento e successive modifiche ed integrazioni. (Legge sugli appalti).

### **1. D.Lsgvo 12 Aprile 2006, n° 163 (stralcio)Articoli 90,91, 92, 93 e 94**

#### **Sezione I - Progettazione interna ed esterna - livelli della progettazione**

**Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici** (artt. 17 e 18, legge n. 109/1994)

*1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:*

*a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;*

*b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli [articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#);*

*c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;*

*d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;*

*e) dalle società di professionisti;*

*f) dalle società di ingegneria;*

*g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili;*

*h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del [comma 1 dell'articolo 36](#). E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'[articolo 36, comma 6](#), della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'[articolo 36, commi 4 e 5](#) e di cui all'[articolo 253, comma 8](#).*

*2. Si intendono per:*

*a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;*

*b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.*

*3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 2 del presente articolo.*

*4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.*

*5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.*

*6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.*

7. *Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.*

8. *Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'[articolo 2359 del codice civile](#). I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.*

#### **Art. 91. Procedure di affidamento**

(art. 17, legge n. 109/1994)

1. *Per l'affidamento di incarichi di progettazione di cui all'articolo 90 di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla [parte II, titolo I e titolo II del codice](#), ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla [parte III](#), le disposizioni ivi previste.*

2. *Gli incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al [comma 1, lettere d\), e\), f\), g\) e h\) dell'articolo 90](#), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'[articolo 57, comma 6](#); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.*

3. *In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.*

4. *Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.*

5. *Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.*

6. *Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.*

7. *I soggetti di cui all'[articolo 32](#), operanti nei settori di cui alla [parte III del codice](#), possono affidare le progettazioni nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla citata [parte III](#), direttamente a società di ingegneria di cui all'[articolo 90, comma 1, lettera f\)](#), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nell'Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'[articolo 2359 del codice civile](#).*

8. *E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice.*

#### **Art. 92. Corrispettivi e incentivi per la progettazione**

(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994; art. 1, co. 207 legge n. 266/2005)

1. *Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli [articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143](#), e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.*

2. *Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al [comma 1 dell'articolo 90](#), tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.*

3. *I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'[articolo 10, comma 7](#) nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal [decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494](#). Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.*

4. *I corrispettivi determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.*

5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'[articolo 93, comma 7](#), è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I soggetti di cui all'[articolo 32, comma 1, lettere b\) e c\)](#), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

6. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al dieci per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del [decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494](#), e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.

#### **Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori**

(art. 16, legge n. 109/1994)

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

- a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
- b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
- c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'[articolo 5](#).

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del [decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494](#), gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento dell'esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato ai sensi dell'[articolo 15 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327](#).

**Art. 94. Livelli della progettazione per gli appalti di servizi e forniture e requisiti dei progettisti**

1. Il regolamento stabilisce i livelli e i requisiti dei progetti nella materia degli appalti di servizi e forniture, nonché i requisiti di partecipazione e qualificazione dei progettisti, in armonia con le disposizioni del presente codice.

## **2. Legge Regione Umbria 3 Novembre 2004, n° 21 “Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia” (stralcio) Articolo 24**

### **Art. 24. (Oneri concessori)**

*L'anticipazione degli oneri concessori, nonché le relative modalità di versamento sono effettuate secondo quanto previsto dal comma 38 dell'articolo 32 del D.L. 269/2003 convertito con modificazioni con la legge 326/2003.*

*Gli oneri concessori relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria ai sensi del presente articolo, sono incrementati nella misura del cento per cento rispetto a quella definita al momento della presentazione della domanda di sanatoria, in applicazione delle vigenti normative.*

*Alle domande di condono esonerate dal contributo di costruzione ai sensi dell'art. 26, comma 1 della l.r. 1/2004, gli oneri concessori sono applicati nella misura prevista agli articoli 23, 24 e 25 della l.r. 1/2004.*

*I proventi determinati dalla quota di oneri concessori aggiuntivi di cui al comma 2, nonché gli importi derivanti dalla monetizzazione degli standard urbanistici di cui all'articolo 22, comma 6, sono finalizzati esclusivamente all'adeguamento delle opere di urbanizzazione, nonché ai costi aggiuntivi per l'istruttoria delle domande di condono edilizio.*

*Le amministrazioni comunali possono prevedere la corresponsione di incentivi straordinari ai propri dipendenti o collaboratori nell'ambito di progetti finalizzati da svolgere al di fuori del normale orario di lavoro, nonché ricorrere a collaborazioni a tempo determinato.*

*Ai fini di concorrere al finanziamento delle attività di cui al comma 4 l'amministrazione comunale può applicare il raddoppio dei diritti ed oneri per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi.*

### **3. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE Decreto 17 Marzo 2008 n° 84**

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2008)

#### **Preambolo**

#### **IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE**

Visto l'articolo 1, comma 4, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2006, n. 179, recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture;

Visto l'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, che riproduce con modifiche l'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, concernente l'incentivo destinato a retribuire il personale degli uffici tecnici incaricato della progettazione;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti";

Visto il regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della richiamata legge n. 109/1994 e successive modificazioni, adottato dal Ministro dei lavori pubblici con decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 555 registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1999, registro n. 3, foglio n. 5 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2000;

Considerato che si è ravvisata l'esigenza di adeguare il regolamento di cui al predetto decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 555 per renderlo coerente con la nuova normativa;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di emanare un nuovo regolamento, in sostituzione di quello adottato con il decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 555;

Visto il verbale dell'accordo raggiunto il giorno 13 gennaio 2004 in sede di contrattazione di Amministrazione con il quale sono stati stabiliti le modalità ed i criteri di ripartizione del predetto fondo;

Vista l'integrazione al suddetto accordo, sottoscritta in data 2 aprile 2007;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Udito il parere n. 8381/04 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione Consultiva per gli atti normativi del 30 giugno 2004, ed il parere n. 3664/07 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione Consultiva per gli atti normativi del 12 ottobre 2007;

Vista la comunicazione effettuata in data 28 febbraio 2008 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

#### **Articolo 1: Obiettivi e finalità**

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche - di seguito denominato "codice" - e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno.
2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

#### **Articolo 2: Campo di applicazione**

1. Le somme di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera e del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria e ordinaria, comprese le eventuali commesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e).
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.

#### **Articolo 3: Costituzione e accantonamento dell'incentivo**

1. Per i progetti di cui all'articolo 2 l'incentivo, comprensivo degli oneri accessori di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, è calcolato nel limite massimo del 2% sull'importo posto a base di gara aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
2. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

#### **Articolo 4: Conferimento degli incarichi**

1. Gli affidamenti delle attività di cui all'articolo 92, comma 5, del codice sono effettuati con provvedimento del dirigente di prima fascia ovvero, ove delegato, del dirigente di seconda fascia preposto alla struttura competente, garantendo una opportuna rotazione.
2. Lo stesso dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il

responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incarico del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

a) il responsabile del procedimento;

b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;

c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528;

d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;

e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione, al quale, in entrambi i casi, non è dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;

f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

5. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore eccedenti tale orario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

#### **Articolo 5: Ripartizione**

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente di prima fascia ovvero, ove delegato, dal dirigente di seconda fascia preposto alla struttura competente, previa individuazione, in sede di contrattazione decentrata di secondo livello, delle percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

2. Per progetti di importo a base di gara fino a euro 1.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 2% secondo la seguente ripartizione:

a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;

b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. I collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal 15% al 65%;

c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10% al 55%;

d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: dal 5% al 10%;

e) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 20%.

3. Per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro 1.000.000 e euro 5.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 1,9%, secondo la seguente ripartizione:

a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;

b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. I collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal 15% al 65%;

c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10% al 55%;

d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: dal 5% al 10%;

e) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 20%.

4. Per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro 5.000.000 e euro 25.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 1,8%, secondo la seguente ripartizione:

a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;

b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. I collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal 15% al 65%;

c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10% al 55%;

d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: dal 5% al 10%;

e) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 20%.

5. Per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro 25.000.000 e euro 50.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 1,7%, secondo la seguente ripartizione:

a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;

b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. I collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal 15% al 65%;

c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10% al 55%;

d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: dal 5% al 10%;

e) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 20%.

6. Per progetti di importo a base di gara superiore a euro 50.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 1,6%, secondo la seguente ripartizione:

a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;

b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. I collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal 15% al 65%;

c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10% al 55%;

d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: dal 5% al 10%;

e) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 20%.

7. Per progetti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 è possibile attribuire una maggiorazione comunque non eccedente il limite massimo dell'incentivo ai sensi dell'articolo 3 qualora venga attestata dal responsabile del procedimento almeno una delle cause di complessità di seguito indicate:

a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);

b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;

c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;

d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.

8. L'attribuzione del maggior incentivo deve essere disposta dal dirigente di cui al comma 1, a seguito di proposta espressamente ed adeguatamente motivata del responsabile del procedimento.

#### **Articolo 6: Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti**

1. Il compenso per la redazione di progetti, posto con coefficiente pari a 100 l'espletamento dei tre livelli di progettazione, sarà determinato in ragione delle seguenti percentuali riferite ai singoli livelli progettuali, nonché dell'effettivo coinvolgimento del personale interno alla redazione del progetto con incarichi congiunti a tecnici esterni.

2. Progettazioni redatte interamente dal personale interno:

progetto preliminare 20%;

progetto definitivo 40%;

progetto esecutivo 40%.

Totale 100% della percentuale dell'incentivo attribuita al personale che ha partecipato alla progettazione. Per il progetto preliminare posto a base di gara l'aliquota è determinata nel 30%. Per il progetto definitivo posto a base di gara l'aliquota è

determinata nel 50%. Per i progetti relativi alle campagne diagnostiche è applicata l'aliquota del solo progetto esecutivo.

3. Qualora alcune parti o livelli di progettazione o consulenze su specifiche problematiche vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà determinato proporzionalmente all'impegno del personale interno valutato dal dirigente preposto alla struttura competente. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno entra a far parte delle economie di spesa.

#### **Articolo 7: Termini per le prestazioni**

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.

2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.

3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

#### **Articolo 8: Penalità per errori od omissioni progettuali**

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto l'incentivo; ove già corrisposto, il dirigente che ha disposto il pagamento procede al recupero.

#### **Articolo 9: Pagamento del compenso**

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal dirigente preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.

#### **Articolo 10: Relazione periodica sull'applicazione del regolamento**

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente preposto alla struttura competente redige ed invia al dirigente organicamente superiore una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:

l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;

l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;

eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.

#### **Articolo 11: Abrogazioni**

Alla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 555 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

## Articolo 2 COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DELL'INCENTIVO

L'incentivo di cui all'art. 92 del D.Lgs.vo 163/2006 è costituito da una somma pari :

### 1. Incentivo per progettazione di Opere pubbliche

L'incentivo per la progettazione delle Opere pubbliche è pari ad una percentuale determinata sulla base della tabella sotto riportata estrapolata dal D.M. 17 Marzo 2008, n° 84;

#### PERCENTUALI DI APPLICAZIONE IN BASE AGLI IMPORTI

Importo lavori	% applicabile
Fino a €1'000'000	2.00
Da oltre €1'000'000 fino a €5'000'000	1.90
Da oltre €5'000'000 fino a €25'000'000	1.80
Da oltre €25'000'000 fino a €50'000'000	1.70
Da oltre €50'000'000	1.60

Nell'importo a base di calcolo non vanno comprese :

- 1) Le eventuali somme a disposizione per spese tecniche accessorie inerenti al progetto o all'esecuzione del lavoro
- 2) Le somme a disposizione per espropri e/o acquisizione di beni immobili

Nell'importo a base di calcolo vanno comprese :

- 1) le eventuali somme a disposizione per lavori di completamento ed accessori in economia.
- 2) le eventuali somme a disposizione previste dal quadro economico per acquisto d'arredi, accessori ecc. finalizzati alla funzionalità dell'opera, purché tali somme non eccedano l'importo complessivo dei lavori a base di gara.

La percentuale dell'importo a base di gara costituente l'incentivo è determinata mediante la somma delle aliquote corrispondenti alle prestazioni parziali effettivamente svolte da personale degli uffici tecnici comunali, riportate nella tabella di ripartizione seguente:

**TABELLA 1 DI RIPARTIZIONE DELLA PROGETTAZIONE DELLE O.O.P.P.**

<b>Codice</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Quota</b>	<b>R.U.P.</b>	<b>Progettazione</b>	<b>Direzione Lavori</b>	<b>Collaudo</b>	<b>Amministrativo</b>
<b>A1</b>	Funzioni di responsabile unico del procedimento	0.050	0.050				
<b>B1</b>	Progetto preliminare	0.100		0.100			
<b>C1</b>	Computo metrico estimativo sommario	0.030		0.030			
<b>D1</b>	Progetto definitivo generale (relazione, disegni di insieme)	0.200		0.200			
<b>E1</b>	Computo metrico estimativo dettagliato	0.050		0.050			
<b>F1</b>	Progetto strutturale ( relazione, calcoli, disegni e particolari costruttivi)	0.120		0.120			
<b>G1</b>	Progetto impiantistico/prevenzione incendi (relazioni, calcoli e schemi esecutivi)	0.001		0.001			
<b>H1</b>	Capitolati	0.010		0.010			
<b>I1</b>	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	0.001			0.001		
<b>L1</b>	Direzione lavori	0.210			0.210		
<b>M1</b>	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	0.177			0.177		
<b>N1</b>	Direzione lavori impianti	0.001			0.001		
<b>O1</b>	Contabilita', liquidazione , assistenza al collaudo	0.040				0.040	
<b>P1</b>	Collaudo	0.010				0.010	
<b>Q1</b>	Collaborazione Amministrativa parte fattiva alla progettazione, non pertinente alle funzioni dell'Ente in specifico (spedizioni postali o altri servizi obbligatori)	0.050					0.050
<b>TOTALE</b>		<b>1.000</b>	<b>0.050</b>	<b>0.511</b>	<b>0.389</b>	<b>0.050</b>	<b>0.050</b>

Nel caso in cui una o più delle prestazioni parziali sopra elencate siano svolte da personale esterno all'amministrazione, ovvero non siano svolte in relazione alla particolare tipologia o all'importo del lavoro, la corrispondente quota non sarà presa in considerazione e quindi non andrà a costituire parte dell'incentivo totale.

Nel caso in cui le opere o i lavori, benché regolarmente progettati nei tempi programmati, non fossero approvati nel corso dell'esercizio finanziario di previsione a causa di modifiche della programmazione dei Lavori Pubblici, l'incentivo sarà dovuto esclusivamente alle figure coinvolte nelle attività di cui ai punti delle attività realmente effettuate, mentre alle rimanenti figure l'incentivo sarà dovuto nell'esercizio finanziario d'esecuzione.

## **2. Incentivo per progettazione esecutivi semplificativi e pianificazione dei lavori di manutenzione**

Ai progetti esecutivi semplificati relativi a lavori di manutenzione, di cui al comma 6 dell'art.14 della L.109/94 e successive modifiche ed integrazioni, ferma restando l'obbligatorietà dei requisiti minimi previsti dalle vigenti disposizioni normative, s'intende applicabile l'incentivazione, applicando la percentuale di cui all'articolo 2, l'incentivo è determinata mediante la somma delle aliquote corrispondenti alle prestazioni parziali effettivamente svolte da personale degli uffici tecnici comunali, riportate nella tabella di ripartizione seguente:

**TABELLA 2 DI RIPARTIZIONE DELLA PROGETTAZIONE DELLE O.O.P.P. SEMPLIFICATIVE**

Codice	Prestazione	Coefficiente
<b>A2</b>	Funzioni di responsabile unico del procedimento	0,100
<b>B2</b>	Progettisti, perizia, stima e/o computo	0,400
<b>C2</b>	Direzione lavori	0,400
<b>D2</b>	Collaudo o Regolare esecuzione ed Amministrativo	0,100
<b>TOTALE</b>		1,000

### 3. Incentivo per progettazione di pianificazione urbanistica

L'incentivo per la progettazione di atti di pianificazione urbanistica è pari al 30% della tariffa professionale relativa agli atti generale, particolareggiata e esecutiva, come quantificata nelle circolari n° 6679 del 1.2.69 e n.22/seg./v del 10.02.1976 del Ministero dei lavori pubblici o da altro specifico provvedimento legislativo attuativo dell'art.17 , comma 14 bis e seguenti, della L.109/94 per come modificata dalla L.465/98, ed esclusione delle spese di agli artt.10 e 11 della circolare 6679/69. Per gli atti di pianificazione non direttamente individuati dalle suddette circolari o da altro specifico provvedimento legislativo, la tariffa a base di calcolo dell'incentivo sarà determinata in base a quanto sancito dalle tariffe del competente ordine professionale.

La percentuale dell'importo a base di gara costituente l'incentivo è determinata mediante la somma delle aliquote corrispondenti alla tipologia del personale degli uffici tecnici comunali, riportate nella tabella seguente:

**TABELLA 3 DI RIPARTIZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

Codice	Prestazione	Coefficiente
<b>A3</b>	Funzioni di responsabile unico del procedimento	0,100
<b>B3</b>	Progettisti	0,700
<b>C3</b>	Collaboratori tecnici ed amministrativi	0,200
<b>TOTALE</b>		1,000

### 4. Incentivo per l'evasione dei condoni edilizi art. 24 L.R. 21/2004 (Legge 47/1985)

Considerato che l'amministrazione in applicazione all'articolo 24 della Legge Regionale 21/2004 ha raddoppiato i diritti di segreteria per l'evasione di condoni ai sensi ella Legge 47/1985, pertanto parte dei proventi possono essere stanziati per la copertura dell'incentivo per l'evasione delle pratiche di condono in base ai sensi delle Leggi di cui sopra.

Si quantifica l'incentivo in € 150,00 per ogni concessione rilasciata da corrispondere seguendo la ripartizione prevista per le progettazioni di pianificazione urbanistica prevista dalla Tabella 3 del presente regolamento.

### 5. Oneri e contributi fiscali

L'incentivo come sopra determinato ai punti 1, 2, 3 e 4 del presente articolo e' comprensivo di ogni onere e contributo fiscale e previdenziale previsto dalla legge a carico dell'Ente e non comprende spese vive per la progettazione in quanto già sostenute dall'Ente.

### **Articolo 3 CARATTERISTICHE DEI PROGETTI**

I progetti da ammettere ad incentivazione dovranno avere i caratteri definiti dall'art. 93 del D.Lgs.vo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e dovranno essere corredati degli elaborati progettuali inerenti alle specifiche categorie di opere determinati dal Regolamento di attuazione di cui all'art. 3 della stessa Legge.

Gli atti di pianificazione urbanistica dovranno essere sufficientemente sviluppati da consentire lo svolgimento regolare di tutte le fasi dell'iter di approvazione previsto dalle norme vigenti.

#### **Articolo 4 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI E DI PIANIFICAZIONE**

I relativi stanziamenti di bilancio previsti al Titolo 1° e 2° della spesa per la realizzazione di singoli lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ovvero per la realizzazione di nuove opere, dovranno essere comprensivi della quota di incentivo, che dovrà essere prevista nel quadro economico progettuale.

Trattandosi di spesa di personale si procederà inoltre ad istituire un apposito stanziamento al Titolo 1° della spesa, di importo pari alla quantificazione dell'incentivo con un correlato stanziamento nelle entrate correnti denominato "Incentivo di rotazione per progettazione interna" per i relativi transiti di fondi ai soli fini contabili.

Sul suddetto stanziamento confluiranno anche le somme destinate all'incentivazione alla progettazione di opere da realizzarsi in annualità successive, queste ultime somme dovranno essere finanziate con risorse di parte corrente.

Nel P.E.G. del Area Tecnico dovranno altresì essere individuati gli atti di pianificazione da incentivare con la relativa quantificazione monetaria.

Il Bilancio di previsione dovrà contenere apposito stanziamento di bilancio al Titolo 1° della spesa.

## **Articolo 5 CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE**

L'incentivo per la progettazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra i diversi profili del personale incaricato dell'effettuazione di ciascuna delle prestazioni parziali di cui all'articolo 2 e dei relativi collaboratori.

Sia gli incarichi relativi alle singole prestazioni parziali che l'individuazione dei collaboratori alle varie fasi dovranno essere formalizzati secondo quanto previsto al successivo articolo 7.

Nella ripartizione delle quote di incentivo ai collaboratori di cui all'articolo 2, dovrà essere valutato, in ordine di importanza, la qualità dell'impegno richiesto, il tempo necessario, la categoria di appartenenza.

La percentuale dell'importo a base di gara costituente l'incentivo e' determinata mediante la somma delle aliquote corrispondenti alle prestazioni parziali effettivamente svolte da personale degli uffici tecnici comunali, riportate nella tabella seguente, in applicazione ai relativi coefficienti di applicazione ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento.

**TABELLA 4 DI RIPARTIZIONE IN BASE ALLE MANSIONI SVOLTE**

Codice	Prestazione	Coefficiente
<b>A4</b>	Progettisti	0,600
<b>B4</b>	Collaboratori tecnici ed amministrativi	0,300
<b>TOTALE</b>		1,000

## **Articolo 6 INDIVIDUAZIONE E MANSIONI DEL RESPONSABILE DELL'AREA**

Il Responsabile dell'Area , nominato conformemente a quanto previsto dal vigente regolamento organico sull'ordinamento degli uffici e servizi, propone nell'ambito del P.E.G. relativo, rispettivamente, ai Lavori Pubblici e alla pianificazione urbanistica l'iscrizione degli stanziamenti necessari ai fini della remunerazione delle incentivazioni di cui al presente regolamento.

Il Responsabile dell'Area Tecnica indirizza e coordina l'attività dei responsabili del procedimento dei singoli interventi ai fini della formazione ed approvazione dei programmi, l'elaborazione ed adeguamento dei progetti e dei piani; assume, su segnalazione dei responsabili del procedimento, i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di irregolarità, danni o ritardi nell'esecuzione di programmi; vigila sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione dei programmi oltre che sul razionale e corretto svolgimento delle procedure.

Il Responsabile dell'Area Tecnica, quale responsabile unico dei procedimenti relativi ai LL.PP. accerta eventuali disfunzioni e/o ritardi nell'attuazione degli interventi e interviene tempestivamente nel merito, accerta inoltre la libera disponibilità delle Aree ed immobili necessari.

Il Responsabile dell'Area Tecnica, può nominare quando lo necessita un sostituto in qualità di Responsabile Unico dei Procedimenti relativi ai LL.PP.

**Articolo 7 DEFINIZIONE GRUPPI  
ADDETTI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA PIANIFICAZIONE**

A seguito di programmazione delle attività progettuali e di pianificazione di cui all'art.4. il responsabile dell'Area adotterà uno o più provvedimenti con i quali per ogni progetto di lavoro o per ogni atto di pianificazione, sulla base dei criteri si cui agli articoli 5 e 6 dovranno essere definiti.

- a) La nomina del Responsabile Unico del procedimento.
- b) Il nominativo o i nominativi dei dipendenti incaricati dei diversi livelli di progettazione, direzione lavori, collaudo in corso d'opera.
- c) i nominativi dei collaboratori coinvolti nelle attività progettuali.
- d) i nominativi del responsabile e del coordinatore dei lavori ex D.Lgs 494.
- e) le quote dell'incentivo complessive spettanti a ciascun componente del gruppo.
- f) i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di pianificazione e di esecuzione dei lavori.

Il personale addetto alla redazione dei piani particellari esclusivamente connessi a procedure di esproprio dovrà essere incluso nell'ambito dei collaboratori relativi alle prestazioni parziali di cui ai punti B, C della tabella 1 del presente regolamento.

## **Articolo 8 CERTIFICAZIONE RISULTATI, APPROVAZIONE PROGETTO E ATTI DI PIANIFICAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI**

### **1. Progettazione preliminare:**

Ultimata la progettazione preliminare il Responsabile dell'Area accertata la regolarità e completezza della documentazione, darà luogo alla relativa liquidazione, anche in mancanza Atto dell'Amministrazione di specifica approvazione e/o finanziamento per la realizzazione delle opere relative alla progettazione stessa.

### **2. Progettazione definitiva e/o esecutiva:**

Ultimata la progettazione definitiva e/o esecutiva il responsabile del procedimento trasmette al responsabile dell'Area una relazione finale sul rispetto dei tempi ed attestante la qualità della prestazione effettuata.

Il responsabile dell'Area, conferma o modifica quanto contenuto nelle relazioni su indicate, esprimendo il proprio parere nel merito, indicando altresì la proposta di suddivisione dei compensi in conformità ai criteri del presente regolamento, tenendo conto degli eventuali ritardi o inadempimenti, proponendo e motivando in tal caso una riduzione complessiva degli incentivi riferita anche ai singoli partecipanti al gruppo di lavoro.

Le quote eventualmente non attribuite ai singoli componenti del gruppo possono quando siano stati rispettati comunque i tempi e la qualità della prestazione richiesta, essere attribuite con motivazione agli altri componenti.

Le relazioni di cui sopra devono essere pubblicate mediante determinazione del responsabile dell'Area.

L'impegno di spesa sarà assunto insieme alle altre voci del quadro economico con la determinazione dirigenziale che segue l'approvazione del progetto definitivo e/o esecutivo e l'accertamento della relativa entrata.

Contemporaneamente si procederà all'impegno sullo stanziamento al titolo 1° e al relativo accertamento.

Successivamente all'approvazione del progetto, il responsabile dell'Area provvede alla liquidazione dell'incentivo relativo alle prestazioni di cui articolo 2, trasmettendo gli atti all'Area Economico finanziario, la quale dopo i controlli di competenza, emetterà il mandato di pagamento.

### **3. Direzione dei lavori e Collaudo o Regolare esecuzione**

Ultimata l'esecuzione dei lavori il responsabile del procedimento trasmette al responsabile dell'Area una relazione finale sul rispetto dei tempi ed attestante la qualità della prestazione effettuata.

Analoga relazione è trasmessa al Responsabile dell'Area dopo la redazione dello stato finale dei lavori e del certificato di collaudo o regolare esecuzione, ove previsto.

Le relazioni di cui sopra devono essere pubblicate mediante determinazione del responsabile dell'Area.

Le liquidazioni degli incentivi relativi alle prestazioni della direzione dei lavori (Tabella 1 lettera H1, I1, M1 e N1 e Tabella 2 lettera ) e del collaudo (Tabella 1 lettera O1 e P1 e Tabella 2 lettera D2) avverranno successivamente alla redazione dello stato finale e del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ove previsti.

#### **4. Pianificazione urbanistica:**

Gli incentivi legati alla predisposizione degli atti di pianificazione avverrà nella misura del 50% successivamente alla prima rassegna in Commissione Urbanistica e per il rimanente 50% successivamente all'adozione degli atti di Consiglio Comunale.

Successivamente alle fasi di cui sopra, il responsabile dell'Area provvede alla liquidazione dell'incentivo relativo alle prestazioni di cui articolo 2, trasmettendo gli atti all'Area Economico finanziario, la quale dopo i controlli di competenza, emetterà il mandato di pagamento.

#### **5. Condoni edilizi:**

Gli incentivi legati al rilascio dei condoni edilizi avverrà alla quantificazione dei condoni relativi rilasciati entro il 31 Dicembre di ogni anno.

Successivamente alle fasi di cui sopra, il responsabile dell'Area provvede alla liquidazione dell'incentivo relativo alle prestazioni di cui articolo 2, trasmettendo gli atti all'Area Economico finanziario, la quale dopo i controlli di competenza, emetterà il mandato di pagamento.

#### **6. Economie:**

Nel caso che l'importo della liquidazione sia inferiore all'impegno iniziale i risparmi saranno considerati economie.

#### **7. Liquidazione delle opere non eseguite:**

Qualora, le opere a qualsiasi livello di progettazione non vengano eseguite, sarà dato comunque luogo alla liquidazione delle quote relative alle progettazioni effettivamente completate ed approvate, con apposito atto del Responsabile dell'Area.

## **Articolo 9 ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE – ASSICURAZIONI**

Ai sensi dell'art.17 comma 2 della L.109/94 i progetti redatti dagli uffici dell'Amministrazione Pubblica sono firmati da dipendenti dell'Amministrazione stessa abilitati in base a specifiche disposizioni di legge.

Saranno a carico dell'Ente le spese per le iscrizioni nei relativi ordini o collegi professionali di appartenenza.

Il Comune provvederà alla stipula di adeguate polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, nei limiti e secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione della L.109/94 e dal C.C.N.L.

## **Articolo 10 CORRELAZIONE CON ALTRE FORME DI INCENTIVO**

Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore eccedenti tale orario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

## **Articolo 11 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Il presente regolamento sostituisce l'allegato D deliberato con atto G.C. N. 48 del 4 Novembre 2003 ed ha validità per tutti i progetti ed atti di pianificazione urbanistica rassegnati dopo l'entrata in vigore della L.144 del 17.5.1999.

Il presente regolamento è da considerarsi vigente per tutte le progettazioni in cui sia stato previsto in sede di quadro economico la percentuale di incentivo della progettazione a norma del presente regolamento.

Il presente regolamento è da considerarsi vigente per tutte le progettazioni in atto, ancora non adottate e/o non portate a livello di progetto definitivo a causa di mancanza di apposito atto Amministrativo di finanziamento come meglio specificato nel comma 6 dell'articolo 8 del presente regolamento.

Per quanto non espressamente citato nel presente articolo si fa riferimento al Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 17 Marzo 2008, n° 84.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Adeguamento del regolamento per la ripartizione del fondo per la progettualità interna di cui all'articolo 92, comma 5 del Decreto legislativo 12 Aprile 2006, n° 163 al DM 17 Marzo 2008 n° 84***

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Passignano sul  
Trasimeno, lì 29-05-2008

IL RESPONSABILE

F.TO ING. GIANLUCA PIERINI

---

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

- La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 03-07-2008 e così per 15 giorni consecutivi, ove vi rimarrà a tutto il 17-07-2008;

- La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 51 comma 4 dello Statuto vigente, viene ripubblicata per ulteriori 15 giorni dal 18.07.2008 al 01.08.2008;

- viene comunicata con lettera n. 8567 del 03.07.2008

Ai capogruppo consiliari  
 Alla Prefettura

Passignano sul Trasimeno, Li 03-07-2008

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Augusto Pantaleoni

---

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

### ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' dichiarata immediatamente eseguibile

Passignano sul Trasimeno, Li 03-07-2008

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Augusto Pantaleoni

---

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

### ATTESTA

Che la presente deliberazione, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione è divenuta esecutiva il:

---

Per copia conforme all'originale

Addì 03-07-2008

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Augusto Pantaleoni